



# SINALLAGMA

Quesito n. 1 - 25 novembre 2020

## CONTRATTI CONVENZIONI

### Risponde al quesito



**Stefano  
AFFOLATI**

*Si chiede un chiarimento in ordine alla disciplina attualmente applicabile in materia di verifica di conformità per i contratti di appalto di servizi e forniture. In proposito, dai dati normativi attuali emerge che, per i rapporti contrattuali sottoposti alla disciplina del Dlgs 50/2016:*

*- Dal punto di vista oggettivo, la verifica di conformità è prevista ed ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.*

*- Dal punto di vista temporale, l'art. 102 dispone che la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Tuttavia, l'art 111, nel rimandare al decreto attuativo parla di modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale.*

*- Dal punto di vista soggettivo: per forniture e servizi per importi superiori alle soglie, la norma dell'art. 102 comma 6 prevede la nomina di specifici soggetti. Tuttavia non appare chiaro l'ambito di applicazione in quanto la norma esordisce prevedendo che "Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano (...)" e dunque con un riferimento al solo collaudo, poi però rapportato ai contratti pubblici di cui al comma 2 (che contempla invece i contratti pubblici per i lavori e per i servizi e forniture).*

*Inoltre, la predetta norma parla di nomina da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza, escludendo nuovamente dal suo campo applicativo la nomina di verificatori. Tuttavia, successivamente il medesimo articolo 102 al comma 7 reca un nuovo riferimento alle verifiche di conformità, in quanto indica i soggetti ai quali non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità.*

*Inoltre, sempre con riferimento all'ambito soggettivo, l'art 111 afferma che "Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento*

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**





# SINALLAGMA

Quesito n. 1 - 25 novembre 2020

**CONTRATTI  
CONVENZIONI**

**Risponde  
al quesito**



**Stefano  
AFFOLATI**

*della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità”.*

*Alla luce di quanto rappresentato ed in attesa di specifico decreto ministeriale, si chiede un parere in ordine:*

- 1) alla cadenza temporale della verifica di conformità in corso di esecuzione,*
- 2) al suo oggetto,*
- 3) ed ai requisiti (professionali) dei verificatori per i contratti di appalto di servizi e fornitura sopra soglia comunitaria,*
- 4) se sia opportuno affidare tale verifica al DEC (alla luce della sovrapposibilità delle attività di controllo sulla corretta esecuzione e di quelle di verifica di conformità).*

Il quesito ne presenta in realtà ben quattro. Ai primi due si risponde in questa sede, per gli altri due, invece si rimanda alla risposta del collega Arturo Piero Mazzucato.

Premesso che in attesa dell'emanando regolamento la situazione normativo/regolamentare in materia non appare chiara tranne che per l'evidente intenzione del legislatore di mutuare per servizi e forniture la medesima disciplina dei lavori pubblici, in merito al parere richiesto si possono esprimere le seguenti considerazioni:

- 1) per rispondere al quesito, in mancanza di puntuali riferimenti legislativi, può essere utile richiamare per analogia e per quanto applicabile quanto previsto dall'art. 221 del DPR 207/2010 relativamente alle visite di collaudo nell'ambito dei collaudi di lavori pubblici in corso d'opera: “Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato.

In particolare è necessario effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione delle

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**





# SINALLAGMA

Quesito n. 1 - 25 novembre 2020

## CONTRATTI CONVENZIONI

### Risponde al quesito



**Stefano  
AFFOLATI**

fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. È necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.”

Attualmente parrebbe, quindi, possibile regolamentare tale questione in maniera analoga con appositi regolamenti/linee guida/procedure operative aziendali ovvero disciplinarla, coerentemente con la complessità e durata del singolo contratto d'appalto, nell'ambito del relativo capitolato o nel provvedimento con il quale viene assegnato l'incarico di verifica di conformità (peraltro nemmeno la Parte IV, Titolo IV, del DPR 207/2010 – art. 317, ora abrogata, disciplinava tale aspetto);

2) Come ben indicato nel quesito, l'art. 102 del Dlgs 50/2016 stabilisce che oggetto della verifica di conformità è per l'appunto “certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”. Per descrivere più dettagliatamente l'oggetto delle attività di verifica di conformità può essere utile richiamare:

- in analogia a quanto previsto per i lavori pubblici e per quanto applicabili le previsioni del DPR 207/2010 circa il collaudo (Titolo X artt. 215 – 238), che, in buona sostanza, prevedono quattro attività fondamentali del collaudatore:
- esame della contabilità;
- esame a vista;
- misure e prove strumentali;
- calcoli di controllo.
- quanto prevedevano i seguenti artt. (ora abrogati) del DPR 207/2010, art. 312: "I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle

Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**





# SINALLAGMA

Quesito n. 1 - 25 novembre 2020

## CONTRATTI CONVENZIONI

### Risponde al quesito



**Stefano  
AFFOLATI**

condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo. 2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. 4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.”;

*agli altri due punti risponderà l'avv. Mazzucato*



Vuoi porre un quesito ai nostri esperti? **Clicca qui**

